N. 5801/2016 Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE - LAVORO

ORDINANZA
ex artt. 700 e 669-bis e ss. c.p.c.

Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro,

- letta l'istanza cautelare con cui la prof.ssa **SORRENTINO MARIA ROSA** ha chiesto provvedersi in via d'urgenza e, previa la sospensione del provvedimento di trasferimento disposto in fase C dal **MIUR** nell'ambito del piano straordinario della mobilità della scuola, ordinare all'Amministrazione scolastica l'assegnazione in località viciniore al luogo di residenza (e comunque nell'ambito regionale di appartenenza) in base alla graduatoria di merito ed all'ordine di scelta manifestato nella domanda, con tutte le conseguenze di legge;
- rilevato che il **MIUR** è rimasto contumace;
- ritenuta la propria giurisdizione e la competenza funzionale (Cass. Sez. U, n. 17466 del 28/07/2009);
- a scioglimento della riserva che precede osserva:

&&&

Preliminarmente sussiste la competenza territoriale del Giudice adito in quanto la ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, era già in

servizio presso la scuola media secondaria di I grado "A. Criscuolo" di Pagani.

Nel merito la domanda cautelare è meritevole di accoglimento.

Sussiste il *fumus boni iuris.*

La ricorrente, proveniente dalle GAE, è stata immessa in ruolo con il piano straordinario nell'a.s. 2015/2016 ed ha inoltrato regolare domanda di mobilità sul territorio nazionale così come previsto dall'art. 3, co. 6, CCNI, nonché dall'allegato 1 al CCNI per la fase C. Ella era attributaria di punti 12 nella classe di concorso A028 (educazione artistica).

Sebbene nella domanda di mobilità ella abbia espressamente indicato in ordine di preferenza le sedi della Calabria e via via tutte le altre, è invece stata trasferita in Campania. Tuttavia, così come rilevabile *per tabulas* dalla documentazione prodotta in atti, non disconosciuta dalla parte convenuta, ella è stata scavalcata, nella scelta fatta in ordine di preferenza, da altre docenti che, a parità di punteggio, vantavano una minor anzianità, pur risultando attributarie di sedi nell'ambito regionale della Calabria. In altri termini tali docenti con pari punteggio, ma nei cui confronti la ricorrente vantava titolo di preferenza in virtù della maggior anzianità anagrafica, hanno ottenuto l'assegnazione di sedi più vicine, proprio tra quelle indicate dalla ricorrente stessa, con ordine di preferenza, nella propria domanda di assegnazione.

Tale situazione evidenzia un chiaro errore dell'algoritmo ministeriale che ha stravolto l'ordine di preferenza in base al punteggio, finendo coll'assegnare sedi viciniore a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri docenti trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza.

In punto di diritto deve osservarsi che l'art. 6 CCNL 8.4.2016 statuisce espressamente che "*la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali*". A sua volta nell'allegato 1 del medesimo CCNL si stabilisce che "*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*".

Non può, pertanto, esservi dubbio che l'assegnazione delle sedi fatta senza il rispetto dei criteri contrattuali anzidetti sia illegittima.

A tale aspetto deve inoltre aggiungersi che, allo stato, tale sistema di trasferimenti extraprovinciali ed extraregionali, congegnato dal legislatore per la c.d. "buona scuola", è stato sospeso dal Tar del Lazio dapprima con ordinanza n. 3588 del 1 luglio 2016 e successivamente con decreto n. 04816/2016 Reg.Prov.Cau., n. 06565/2016 Reg. R lc., del 25 agosto 2016. Il TAR ha decretato la sospensione dell'efficacia dell' ordinanza n. 241 del 08.04.2016 nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai ricorrenti; ha inoltre sospeso gli atti gravati ed ordinato all'amministrazione intimata, fino al momento della trattazione collegiale della domanda, di mantenere i ricorrenti presso la loro sede di assegnazione provvisoria. Ciò nonostante il Ministero ha proceduto egualmente alle assegnazioni definitive.

Molteplici quindi appaiono i profili di illegittimità del trasferimento disposto.

La complicata situazione descritta deve essere tenuta nel debito conto. Il pieno accoglimento della domanda cautelare azionata rischierebbe di provocare un'assegnazione comunque illegittima. Difatti l'errore dell'algoritmo ministeriale ha presumibilmente determinato una situazione di caos, testimoniato dal gran numero di ricorsi analoghi pendenti anche dinanzi a questo Tribunale. Appare, quindi, chiaramente inopportuno l'accoglimento, in questa fase d'urgenza ed a cognizione sommaria, della domanda siccome diretta all'attribuzione di un ambito territoriale determinato, anche se l'apparente fondatezza dei profili di illegittimità paventati nel ricorso giustificano senz'altro la sospensione del provvedimento di trasferimento. E' onere dell'Amministrazione a questo punto fare chiarezza e ridistribuire le assegnazioni in base a corretti criteri, nel rispetto della graduatoria formatasi in base ai punteggi e secondo l'ordine delle preferenze espresse da ciascuno.

Ci si deve, pertanto, *a fortiori* limitare ad ordinare all'Amministrazione scolastica convenuta di voler nuovamente valutare la sede lavorativa da assegnarsi alla ricorrente, avuto riguardo alla graduatoria stilata in base al punteggio ed all'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto.

Sussiste il *periculum in mora.*

Pare evidente il pregiudizio irreparabile che potrebbe *medio tempore* pervenire all'attrice dal trasferimento in Campania (a più che considerevole distanza dal proprio luogo di residenza e dal proprio nucleo familiare), con grave e comprensibile disagio morale e materiale.

Militano a sostegno dell'urgenza anche considerazioni di opportunità e di interesse pubblico, avuto riguardo all'interesse generale della scuola e della continuità didattica.

Per tali considerazioni la domanda cautelare deve essere accolta nei limiti di cui al dispositivo; la liquidazione delle spese è rinviata alla fase di merito.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, letto gli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c., così provvede nel giudizio cautelare n. 5801/2016:

- accoglie la domanda d'urgenza nei limiti di quanto di ragione e, sospesa l'efficacia del provvedimento ministeriale di trasferimento della ricorrente all'ambito territoriale della Campania, sino alla definizione del giudizio di merito, ordina al Ministero convenuto, in persona del Ministro p.t., di valutare nuovamente la sede lavorativa da assegnarsi alla ricorrente nella regione di appartenenza (la Calabria) attenendosi rigorosamente al criterio della priorità della scelta in ordine di punteggio della graduatoria (o a parità di punteggio e precedenza in base all'anzianità anagrafica) ed in base all'ordine di preferenza espresso dall'avente diritto, così come dal combinato disposto dell'art. 6 CCNL 8.4.2016 e dell'art. 1 dell'Allegato al CCNL;
- rinvia al giudizio di merito anche per la definizione delle spese di lite.

Nocera Inferiore 23.1.2017

IL GIUDICE

dott. Carlo Mancuso

TRIBUNALE ORDINARIO
di NOCERA INFERIORE
Depositato in Cancelleria
24 GEN 2017
CANCELLERIA LAVORO
Il Funzionario
Annalisa Emanuele

Cron. N. 1354/17

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia, conforme all'originale, si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell' Avv. A. SDANGANELLI

Nocera Inferiore, addì 25 - 1 - 17

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annaluisa Emanuele

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
25 GEN. 2017
CANCELLERIA LAVORO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Annaluisa Emanuele